



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni
Direzione Servizi Postali

DETERMINA N. 63/18/DSP

**ARCHIVIAZIONE AI SENSI DELL'ART. 10, COMMA 1, ALLEGATO A DELLA
DELIBERA N. 184/13/CONS DELL'ISTANZA DI DEFINIZIONE DELLA
CONTROVERSIA PANARELLO/SDA**

IL DIRETTORE

VISTA la legge 31 luglio 1997, n. 249, recante “*Istituzione dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo*”;

VISTA la direttiva 97/67/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 15 dicembre 1997, recante “*Regole comuni per lo sviluppo del mercato interno dei servizi postali comunitari e il miglioramento della qualità del servizio*”, come modificata, da ultimo, dalla direttiva 2008/6/CE;

VISTO il decreto legislativo 22 luglio 1999, n. 261, recante “*Attuazione della direttiva 97/67/CE concernente regole comuni per lo sviluppo del mercato interno dei servizi postali comunitari e per il miglioramento della qualità del servizio*” (di seguito denominato d.lgs. n. 261/1999);

VISTO il decreto legge del 6 dicembre 2011, n. 201, recante “*Disposizioni urgenti per la crescita, l'equità e il consolidamento dei conti pubblici*” convertito con modifiche dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e, in particolare, l'art. 21, che conferisce all'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni (di seguito denominata Autorità) i poteri previamente attribuiti all'Agenzia di regolamentazione dall'art. 2, comma 4, del d.lgs. n. 261/1999;

VISTA la delibera n. 223/12/CONS, del 27 aprile 2012, recante “*Adozione del nuovo regolamento concernente l'organizzazione e il funzionamento dell'Autorità*”, come modificata, da ultimo, dalla delibera n. 125/17/CONS;

VISTO il decreto legislativo 6 ottobre 2005, n. 206, recante “*Codice del consumo, a norma dell'art. 7 della legge 29 luglio 2003 n. 299*”;

VISTA la delibera n. 184/13/CONS, del 28 febbraio 2013, recante “*Approvazione del regolamento in materia di definizione delle controversie derivanti dai reclami nel settore postale*” (di seguito “Regolamento”);

VISTA la delibera n. 413/14/CONS, del 29 luglio 2014, recante “*Direttiva generale*”

per l'adozione da parte dei fornitori di servizi postali delle carte dei servizi";

VISTA l'istanza per la risoluzione di una controversia con SDA S.p.A. (di seguito, "la Società" o "SDA") della sig.ra Sebastiana Panarello (di seguito, "l'utente" o "l'istante") prevenuta in data 3 agosto 2018;

VISTA la nota del 19 ottobre 2018 con cui l'Ufficio Vigilanza e Tutela dei Consumatori ha comunicato alle Parti l'avvio del procedimento, ai sensi dell'art. 7, comma 3, della citata delibera n. 184/13/CONS, specificando che è esclusa dall'ambito del procedimento ogni determinazione relativa al risarcimento dei danni, in quanto non rientrante nelle competenze dell'Autorità;

VISTA la nota del 25 ottobre 2018, con cui SDA ha trasmesso le proprie osservazioni;

VISTA la nota dell'Ufficio, del 3 dicembre 2018, con cui ha richiesto all'Utente di integrare la documentazione a supporto della propria istanza;

VISTO il riscontro alla suddetta nota che l'Utente ha fornito con comunicazione inviata tramite email del 3 dicembre 2018;

CONSIDERATO che l'Ufficio ha avviato il procedimento con la citata nota del 19 ottobre poiché, da quanto dichiarato in istanza e dalla relativa documentazione allegata, non emergeva, *prima facie*, chiaramente l'assenza di alcune questioni pregiudiziali;

CONSIDERATO che la Società, con le citate memorie del 25 ottobre, ha eccepito il mancato esperimento del tentativo di conciliazione ai sensi dell'art. 6, comma 2, lett. a) del citato Regolamento;

CONSIDERATO che a seguito del riscontro dell'Utente alla richiesta di informazioni dell'Autorità, si ricava inequivocabilmente che quest'ultimo non abbia, effettivamente, presentato al fornitore del servizio postale la domanda di conciliazione a seguito del rifiuto dell'indennizzo, in mancanza di assicurazione, di € 20,05 offerto dalla Società, pari cioè ad 1 euro per ogni chilogrammo di merce, ai sensi dell'art 13 delle Condizioni generali di Trasporto di SDA;

VISTO l'art. 6, comma 2, lett. a) del citato Regolamento;

RITENUTO che l'istanza sia improcedibile;

DETERMINA

l'archiviazione, ai sensi dell'articolo 10, comma 1, del "*Regolamento in materia di definizione delle controversie derivanti da reclami nel settore postale*" allegato alla delibera n. 183/14/CONS, dell'istanza della sig.ra Panarello.

Ai sensi dell'art. 135 comma 1, lett. b), del Codice del processo amministrativo, approvato con decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, il presente provvedimento può essere impugnato davanti al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio, in sede di giurisdizione esclusiva.

Ai sensi dell'articolo 119 del medesimo Codice, il termine per ricorrere avverso il presente provvedimento è di 60 giorni dalla comunicazione dello stesso.

La presente determina è comunicata alle parti e pubblicata nel sito *web* dell'Autorità.

Roma, 17 dicembre 2018

Il Direttore
Claudio Lorenzi